

La sanzione alla madre che ostacola gli incontri con la minore non implica adesione alla PAS

---

Cassazione civile sez. I Ordinanza 7 settembre n. 26352

L'ordinanza in commento trae origine da un caso in cui la Corte di Appello di Cagliari confermava la pronuncia in primo grado in cui veniva disposto l'affido condiviso della minore con collocamento dalla madre, affidando ai servizi sociali di proseguire il percorso di avvicinamento della minore al padre.

Inoltre veniva confermata la sanzione di €1.000,00 a carico della madre ex art 709 ter del cpc per aver ostacolato il diritto di visita del padre per alcuni anni.

La madre chiedeva l'affido esclusivo motivando lo stesso sui problemi di dipendenza dall'alcool del padre ma di tale circostanza non è stata data prova.

Inoltre è emerso nel caso di specie un comportamento impeditivo della madre alle visite del padre. Comportamento pienamente emerso nella CTU laddove si dava conto delle problematiche della minore connesse alla mancanza della figura genitoriale ulteriore, quali una persistente volontà di compiacere la madre ed una relazione con la stessa basata sulla interdipendenza.

La Corte ha escluso l'affido esclusivo per privilegiare il recupero del ruolo della figura paterna con l'ausilio dei servizi sociali.

Nell'ambito del caso concreto, la Corte ha recepito le conclusioni della consulenza in ordine al carattere pregiudizievole dei comportamenti impeditivi del diritto di visita posti in essere dalla madre; tuttavia, l'accertamento di merito della Corte non si è fondato sulla piana adesione ad una teoria scientifica: lo stesso si è basato sull'acquisizione di fatti concreti, neppure contestati dalla ricorrente, piuttosto che sull'adesione alla scientificità della PAS.

Infine, la madre è stata anche condannata ex art 614 bis cpc a versare una somma per ogni violazione od inosservanza successiva all'adozione del provvedimento giudiziale.

Tale sanzione è da ritenersi cumulabile con quella di cui all'art. 709 ter cpc

Da qui le due massime derivanti:

*“La decisione del Giudice di merito che recepisca le conclusioni del C.T.U. in ordine al carattere pregiudizievole per il benessere psico-fisico del minore dei comportamenti materni impeditivi dell'esercizio di visita del minore da parte del padre non implica adesione alla scientificità della P.A.S. ma si limita ad*

*accertare dei fatti che, nella loro storicità e materialità, sono potenzialmente forieri di conseguenze negative sulla crescita armoniosa della prole.”*

*“In materia di affidamento condiviso dei minori, ove il genitore collocatario ostacoli l'esercizio del diritto di visita dell'altro genitore, deve ritenersi legittimo, se congruamente motivato ed immune da vizi logici, il provvedimento con il quale il giudice condanni ex [art. 614 bis](#) c.p.c. il genitore collocatario ad un importo da versare per ogni violazione o inosservanza successiva, relativa all'esecuzione del provvedimento giudiziale di esercizio del diritto di visita, atteso il sistematico rifiuto frapposto ad ogni incontro del genitore non collocatario con il minore. Deve infatti ritenersi che detta misura sia cumulabile con la sanzione inflitta ex [art. 709 ter](#) c.p.c. e che il diritto di visita è regolato in un provvedimento suscettibile di esecuzione così da rientrare nell'ambito di applicazione dell'[art. 614 bis](#) c.p.c.”*